

ACCORDO CONTRATTUALE

PER GESTIONE TRASFERIMENTO PAZIENTE CONTINUITA' ASSISTENZIALE

TRA

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO

E

Biomedical S.p.A., con sede legale nel Comune di Genova in Via Prà 1 B, codice fiscale/partita IVA 12235730152, nella persona del Dott. Giuseppe MONTORBIO

PREMESSO CHE

- a) Biomedical S.p.A., con sede legale e operativa nel Comune di Genova in via Prà n. 1/B, e sedi operative nel Comune di Genova vico Erminio n. 1, via Teodoro n. 58, via Balbi n. 179, nel Comune di Mele (GE) via Provinciale, n. 30, nel Comune di Arenzano (GE) C.so Matteotti n. 8, è munita di autorizzazioni sanitarie per l'esercizio delle proprie attività rilasciate ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii dal Comune di Genova ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimenti nn. 47/2000, 132230/2014, 59/2000, 11/2000, 804/1999, 799/1999, 345/2002, 344/2002, 55/2000, 34/2003, 35/2003, 80/2003, 115/2012, 134489/3355/1998, 110356/2008, 314259/2011, 38/2007, 40/2007, 52/2007, 37/2007, 5717/2003, 123/2010, 378/2000, 725657/2005, 343/2002, 190/2017, 187/2017, 188/2017, 189/2017, 86/2020 465/2020, 591/2020, 229/2021 dal Comune di Mele (GE) ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimenti nn. 875/2014, 876/2014, 877/2014, dal Comune di Arenzano (GE) ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimenti nn. 4/2015, 5/2015, 6/2015 ed accreditata con DGR Liguria n. n. 1281 del 11/11/2004, DGR n. 844 del 18/07/2008 e Decreto Dirigenziale n. 234 del 29/11/2017 ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente; ed ha avanzato ai sensi della L.R. n. 57/2009 e ss.mm.ii. art. 30 istanza formale di rinnovo di accreditamento in data 18/10/2021 alla Regione Liguria al fine dell'iscrizione dell'unità d'offerta nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii.;
- b) in particolare Biomedical S.p.A., per l'esercizio delle attività di Day Surgery e One Day Surgery, è autorizzata con provvedimento del Comune di Genova n. 35 del 18/04/2003 e n. 80 del 25/09/2003 e accreditata con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 234 del 29/11/2017;
- c) tale attività è regolamentata dalla Regione Liguria con decreto della Giunta Regionale n. 1097 del 28/09/2001 e successive modifiche intervenute;
- d) con deliberazione n. 337 del 27/07/2018 A.Li.Sa. e ASL 3 (quale Asl capofila) hanno stipulato un accordo contrattuale con Biomedical S.p.A. per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ai sensi dello schema tipo approvato con deliberazione di A.Li.Sa. n. 73 del 28/03/2018, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019;
- e) con deliberazione n. 211 del 9/08/2018 ad oggetto *"Programma di incremento di attività in ambito ospedaliero in attuazione alla D.G.R. Liguria n. 258 del 20/04/2018"* A.Li.Sa. per il recupero delle fughe prioritariamente in ambito ospedaliero, ha individuato tra i

programmi di incremento di produzione attraverso azioni di coinvolgimento di Strutture Private Accreditate contrattualizzate, quello relativo al contratto con il Soggetto Erogatore Biomedical S.p.A., di cui ASL 3 è capofila, nelle Discipline “Chirurgia Proctologica e Ortopedica” le cui Prestazioni erogabili sono le seguenti:

- Chirurgia Ambulatoriale e ricoveri in day surgery (Chirurgia proctologica e Ortopedica);
- f) con deliberazioni n. 410 del 18/09/2018 e n. 473 del 24/10/2018 sono state regolamentate con accordo contrattuale con Biomedical S.p.A. le attività conseguenti al programma di cui alla sopra citata deliberazione n.211 del 9.8.2018 di A.Li.Sa.;
- g) con deliberazione n. 474 del 24/10/2018 questa Asl ha autorizzato la stipula di un accordo contrattuale con Biomedical S.p.A per la gestione del trasferimento di paziente al fine di garantire la continuità assistenziale terapeutica con ricovero ordinario per la gestione delle complicanze chirurgiche nell’ambito delle prestazioni indicate nella citata DGR 211/2018, per il periodo dal 01/09/2018 sino al 31/12/2019;
- h) con nota prot. Asl 3 n. 138559 del 26/09/2023 Biomedical S.p.A. ha richiesto ad ASL 3 il rinnovo dell’accordo contrattuale relativo alla gestione del trasferimento paziente per continuità assistenziale presso i Presidi ospedalieri di ASL3 alle medesime condizioni;
- i) con nota in data 26/02/2024 id 3530 la Direzione Sanitaria di Asl 3, ritenendo necessario garantire la continuità assistenziale ai pazienti operati in regime di day surgery da Biomedical S.p.a, ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo;

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, essendone condizione essenziale e dovendosi intendere qui per integralmente richiamate e trascritte.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

Ai sensi del Decreto della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1097 del 28/09/2001 allegato A punto 5 (5.a.1) e s.m.i., l’ASL 3 si impegna ad accogliere pazienti Ricoverati nell’Unità Operativa di Day Surgery della Biomedical S.p.A. nell’eventualità che qualsiasi paziente necessiti di ulteriori cure terapeutiche o si manifestino emergenze conseguenti al ricovero in Day Surgery secondo le modalità previste dalle “Modalità operative”, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ASL 3 assicurerà il ricovero presso lo Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi o in altro Ospedale del Presidio Ospedaliero Unico, in relazione alla patologia trattata e alla disponibilità dei posti letto.

ARTICOLO 3 (Prestazioni)

Biomedical S.p.a. si impegna contestualmente ad adempiere a tutti gli oneri che la ASL 3 andrà ad addebitare per le prestazioni da essa fornite sulla base del tariffario vigente.

I pazienti trasferiti presso il POU saranno dimessi da Biomedical S.p.a. con “Modalità di dimissione: trasferito ad altro ospedale”. I ricoveri saranno accettati da POU con “Provenienza: Ricovero da altro ospedale” e “Onere della prestazione di ricovero”: codice 4 “Solvente”.

ARTICOLO 4 (Trasporti)

I trasporti dei pazienti da e per Biomedical S.p.A. avverranno a carico della stessa e alcun onere potrà essere imputato alla ASL 3. Ugualmente sarà a carico di Biomedical S.p.A. ogni eventuale spesa relativa alla dimissione (ambulanza) o trasporto secondario ad altro ospedale per ragioni sanitarie.

ARTICOLO 5 (Durata)

Il presente accordo contrattuale ha durata annuale dalla data di sottoscrizione. Lo stesso, pertanto, si considera scaduto ad ogni effetto alla naturale scadenza senza necessità di ulteriori disdette e/o comunicazioni.

L'accordo contrattuale potrà essere rinnovato previo provvedimento formale. Entrambe le parti hanno diritto di recesso in via anticipata da esercitarsi con preavviso di almeno di due mesi con raccomandata A.R./pec.

Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice all'accordo contrattuale recepita con formale delibera.

ARTICOLO 6 (Foro competente)

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti eleggono fin d'ora, quale Foro esclusivamente competente, quello di Genova.

ARTICOLO 7 (Tutela della privacy)

Obbligo di riservatezza e nomina del responsabile esterno per il trattamento dei dati

Biomedical S.p.A. adotterà ogni misura idonea a garantire il diritto di riservatezza e la tutela dei dati sensibili dell'utenza, impegnandosi espressamente a non divulgarli a terzi, uniformando la propria attività alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e norme attuative e assicurandone la stretta osservanza da parte degli autorizzati al trattamento.

L'ASL 3, Titolare del trattamento, provvederà alla nomina di Biomedical S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante, quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati.

ARTICOLO 8 (Trasparenza e Anticorruzione)

Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30/12/1991 n. 412 ed all'art.53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

ARTICOLO 9
(Norme residuali)

Il presente atto, redatto in duplice originale, verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di Biomedical S.p.a., tiene luogo di scrittura privata tra le parti e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo contrattuale, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, lì

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Biomedical S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Dott. Giuseppe MONTOBBIO)

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 2 (Oggetto)

ARTICOLO 3 (Prestazioni)

ARTICOLO 6 (Foro competente)

Genova, lì

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale
(Avv. Giovanna DEPETRO)

Biomedical S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Dott. Giuseppe MONTOBBIO)

Accreditamento	Biomedical SpA Istruzione operativa GESTIONE TRASFERIMENTO PAZIENTE CONTINUITA' ASSISTENZIALE	N° OS_DMP 16	Ed.
		SS_CHA 03	00
		Data	12.09.2010
		Pag.	1/4

1. Scopo
2. Applicabilità
3. Destinatari
 - 3.1. Premessa
 - 3.2. Trasferimento del paziente
 - 3.3. Scheda di Dimissione Ospedaliera

Accreditamento	Biomedical SpA Istruzione operativa GESTIONE TRASFERIMENTO PAZIENTE CONTINUITA' ASSISTENZIALE	N° OS_DMP 16	Ed.
		SS_CHA 03	00
		Data	12.09.2010
		Pag.	2/4

1. Scopo

Scopo di questa procedura è definire i comportamenti del medico chirurgo prima del trasferimento del paziente presso il Presidio Ospedaliero Unico di ASL 3 (l'Ospedale Villa Scassi) nei casi di continuità assistenziale e/o emergenza clinica. ASL 3 assicurerà il ricovero presso lo Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi o in altro Ospedale del Presidio Ospedaliero Unico, in relazione alla patologia trattata e alla disponibilità dei posti letto.

2. Applicabilità

La presente Istruzione Operativa si applica per ogni paziente operato che presenti urgenza clinica o necessiti di continuità terapeutica per complicanze sopraggiunte successivamente all'intervento chirurgico in regime di day surgery.

3. Destinatari

Destinatari della presente procedura sono il medico chirurgo di sala e il medico anestesista della Day Surgery di Biomedical.
Per ASL 3: i Direttori delle SS.CC. Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Generale di ASL3, nonché il Direttore del Presidio Ospedaliero Unico

Accreditamento	Biomedical SpA Istruzione operativa GESTIONE TRASFERIMENTO PAZIENTE CONTINUITA' ASSISTENZIALE	N° OS_DMP 16	Ed.
		SS_CHA 03	00
		Data	12.09.2010
		Pag.	3/4

3.1 Premessa

Presso la Struttura Biomedical si trattano patologie di piccola e media chirurgia in regime di ricovero diurno (Day Surgery)

La struttura ha attivato un accordo contrattuale con l'Azienda Sociosanitaria Ligure ASL 3 nel rispetto dei requisiti richiesti dal decreto regionale n° 1097 del 28/09/2001 "Regolamento dell'attività di Day Surgery" al fine di garantire ai propri pazienti operati la continuità assistenziale laddove insorgessero complicanze post chirurgiche.

I trasporti dei pazienti da e per Biomedical S.p.A. avverranno a carico della stessa. Ugualmente sarà a carico di Biomedical S.p.A. ogni eventuale spesa relativa alla dimissione (ambulanza) o trasporto secondario ad altro ospedale per ragioni sanitarie.

3.2 Trasferimento del paziente

In caso di urgenza clinica il medico chirurgo del reparto di Day Surgery di Biomedical S.p.a attiverà il processo di continuità assistenziale e organizzerà il trasferimento del paziente presso la S.C. Ortopedia e Traumatologia o la S.C Chirurgia Generale di ASL3.

Il Paziente dovrà essere trasferito presso l'Ospedale Villa Scassi o altro ospedale del POU con il mezzo più idoneo a garantire, durante il tragitto, l'adeguata assistenza medica e/o infermieristica in rapporto alla patologia accertata o presunta da cui è affetto, per tutta la durata del tragitto stesso.

Il Paziente dovrà essere accompagnato da una relazione del Medico della struttura Biomedical che, previo accordo con il dirigente medico ortopedico o chirurgo generale di Asl3 ne ha disposto il trasferimento, dalla quale risultino i seguenti dati essenziali: condizioni generali del paziente, trattamenti effettuati, esito degli eventuali esami diagnostici eseguiti, terapia somministrata.

Copia di cartella clinica e dei referti, inerenti gli accertamenti eseguiti, dovrà essere lasciata in visione, eventualmente con carico di restituzione, ai sanitari del reparto dell'Ospedale Villa Scassi presso il quale verrà trasferito il paziente.

Qualora il ricovero non possa essere effettuato presso l'Ospedale Villa Scassi o altro ospedale del POU per mancanza di posti letto o perché l'evento patologico non è gestibile da professionalità e dotazioni strumentali ivi presenti, il medico della struttura Biomedical, dopo avere stabilizzato le condizioni del paziente, dovrà disporre il trasferimento protetto presso altra struttura sanitaria idonea.

Nei periodi di superafflusso di pazienti al DEA di Villa Scassi (epidemie influenzali, emergenza caldo, etc) in cui la Direzione Medica dell'Ospedale dispone il blocco dei ricoveri ordinari, ASL 3 potrebbe non essere in grado di garantire il posto letto per eventuali urgenze cliniche e/o continuità assistenziali.

Accreditamento	Biomedical SpA Istruzione operativa GESTIONE TRASFERIMENTO PAZIENTE CONTINUITA' ASSISTENZIALE	N° OS_DMP 16	Ed.
		SS_CHA 03	00
		Data	12.09.2010
		Pag.	4/4

In tal caso ASL3 darà preventiva comunicazione a Biomedical S.p.a al fine di organizzare le sedute operatorie.

3.3 Scheda di Dimissione Ospedaliera

Biomedical in caso di trasferimento provvederà a chiudere il ricovero del paziente con la modalità 6. Trasferimento ad altro Ospedale pubblico o privato per acuti. ASL 3 aprirà il ricovero del paziente con i seguenti criteri: Regime di Ricovero: Ordinario - Tipo di ricovero: Urgente - Provenienza: Trasferito da un istituto di cura privato accreditato” e “Onere della prestazione di ricovero”: codice 4 “Solvente”.